

RISOLUZIONE N.73/E

Roma, 13/09/2016

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, commi da 115 a 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ridenominazione del codice tributo "1127" e soppressione del codice tributo "1673"

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, commi da 115 a 120, ha introdotto, per le società ivi indicate, un regime fiscale agevolato per consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

In particolare, il comma 116 del citato articolo 1 prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura dell'8 per cento, ovvero del 10,5 per cento, per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

Il successivo comma 120 dispone che *"Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 115 a 118 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241(...)"*.

Infine, il comma 121 del citato articolo prevede che l'imprenditore individuale può procedere all'esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, di cui all'articolo 43, comma 2 del TUIR, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2016, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni in argomento.

Tanto premesso, per consentire il versamento delle suddette imposte sostitutive, tramite il modello F24, nei termini e condizioni previsti dalle citate disposizioni, si istituiscono i codici tributo di seguito indicati e si ridenomina il codice tributo **"1127"**, istituito con la risoluzione n. 237/E del 10 giugno 2008:

- **"1836"** denominato **"Imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"**;
- **"1837"** denominato **"Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"**;
- **"1127"** denominato **"Imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali dall'impresa individuale - articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"**.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *"Erario"*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a debito versati"* con l'indicazione, quale *"anno di riferimento"*, dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato *"AAAA"*.

Infine, con la presente risoluzione è soppresso il codice tributo **"1673"**.

IL DIRETTORE